



**COMUNE DI
GODEGA DI SANT'URBANO**

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO DI
RESIDENZIALITÀ PER PERSONE DISABILI
RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELL'ULSS N. 7 - PIEVE DI SOLIGO –
E DOCUMENTO APPLICATIVO**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2007)

Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'ULSS n. 7. - PIEVE DI SOLIGO -

<p style="text-align: center;">Parte Prima NORME DI CARATTERE GENERALE</p>

Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento si intende costituire un sistema uniforme in tutto il territorio dell'ULSS 7, fondato sul principio della solidarietà, per l'accesso in strutture residenziali delle persone con disabilità psichica (non psichiatrica), fisica e/o sensoriale, comprese fra i 18 ed i 64 anni, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 art.3 L.104/92, e dove previsto al comma 3 art.3 L.104/92.

Art. 2 Principi di applicazione

Il principio su cui è basato il presente regolamento è il rispetto e la promozione della persona disabile quali che siano l'origine, la natura o la gravità delle sue difficoltà, questo deve diventare obiettivo primario di ogni azione sociale.

Ogni progetto, anche quelli riguardanti la residenzialità delle persone disabili, deve essere pensato e realizzato nel pieno rispetto della persona e dei suoi diritti.

A tal fine cardine di ogni intervento diventa il PROGETTO DI VITA della persona disabile intorno al quale ruotano tutti i soggetti che con la persona concorrono a renderne possibile la realizzazione.

Gli aspetti sviluppati nel presente regolamento comprendono:

- 1. La sostenibilità economica dei costi della retta per l'accesso alle strutture residenziali da parte della persona disabile e della sua famiglia.** Qualora la persona disabile o tutore o familiare esprima il bisogno di entrare in una struttura residenziale condividerà con i servizi territoriali (Comune di residenza e servizi ULSS 7) tale necessità e con essi svilupperà un PROGETTO ALLA PERSONA in tal senso. In questa realizzazione vengono d'obbligo coinvolti i familiari dell'interessato e, qualora la persona lo richieda, un consulente individuato dal Coordinamento per le Associazioni di volontariato per l'handicap della ULSS 7. Verrà inoltre deciso, in tale progetto, la modalità di ripartizione del pagamento della retta della struttura residenziale secondo i criteri individuati nel presente regolamento, avendo sempre presente la necessità di rendere realizzabile il PROGETTO ALLA PERSONA nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti.
- 2. La sostenibilità economica dei costi del sistema relativo alla spesa prodotta dagli ingressi in strutture residenziali per disabili attraverso la solidarizzazione tra i Comuni di tale onere con la costituzione di un fondo solidale.** Tale principio viene esplicitato e condiviso fra gli enti interessati secondo i criteri previsti nel documento applicativo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 Strumenti di applicazione

Il Regolamento si avvale di due strumenti:

IL Documento Applicativo che contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento. Compete alla Conferenza dei Sindaci e alla Direzione Generale dell'ULSS 7 approvare tale atto.

La Direzione Generale dell'ULSS 7 provvede a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Comunali sulle modifiche apportate al Documento Applicativo.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) istituita nel rispetto delle norme vigenti in materia socio-sanitaria è lo strumento che favorisce l'integrazione tra il servizio specialistico coinvolto e i comuni di residenza per la realizzazione del progetto per l'accesso in struttura.

Art. 4 Tipologie di strutture residenziali

Le tipologie di residenzialità previste nel territorio dell'ULSS 7, con riferimento alla normativa regionale vigente, possono essere le seguenti:

- Gruppo Appartamento
- Comunità di tipo Familiare
- Comunità Alloggio
- Comunità Residenziale per disabili in situazione di gravità
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

Gruppo Appartamento: struttura socio-assistenziale per disabili adulti con il compito di offrire esperienze di vita autonoma dalla famiglia o di sostituire il nucleo familiare qualora questo sia impossibilitato o in difficoltà ad assolvere al proprio compito.

Tipologia di utenza: adulti con disabilità che presentano adeguati livelli di autonomia.

Il gruppo appartamento è costituito da un piccolo gruppo di 3-4 persone (al massimo 6), con disabilità intellettiva lieve o media o fisica, che vivono in modo autonomo, in un alloggio di edilizia civile situato in un centro abitato.

Comunità di tipo Familiare: È un servizio caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo-tutelari.

Tipologia di utenza: adulti con disabilità caratterizzata da un minimo bisogno di assistenza.

La Comunità di tipo familiare è rivolta ad adulti con disabilità caratterizzata da un minimo bisogno di assistenza. E' costituito da un piccolo gruppo fino ad un massimo di 6 persone.

Comunità Alloggio: è un servizio che accoglie persone disabili adulte, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, o che intendano attuare esperienze di vita autonoma dalla famiglia.

Tipologia di utenza: Adulti disabili con rilevanti bisogni assistenziali o in condizione di non autosufficienza; qualora nel territorio non vi siano comunità per minori, può essere riservata una quota di 1 o 2 posti per minori dai 16 ai 18 anni con situazione familiare di eccezionale gravità o provenienti da istituti. La Comunità Alloggio prevede un nucleo di 8 posti più 1 o 2 posti in pronta accoglienza o accoglienza programmata. È data la possibilità di costituire 2 nuclei distinti, ciascuno con ricettività massima pari a 8 posti più 1 o 2 posti in pronta accoglienza o accoglienza programmata.

Comunità residenziale per persone disabili in situazione di gravità: E' un servizio residenziale per persone con disabilità gravi e gravissime, non autosufficienti a livello personale e/o relazionale, per le quali L'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale rilevi l'impossibilità di essere seguite a domicilio o di essere accolte in altra struttura residenziale a minore intensità assistenziale.

Tipologia di utenza: soggetti minori e adulti con disabilità, non auto sufficienti e con bisogno assistenziale di rilievo sanitario, organizzato in gruppi distinti per età evolutiva, per età adulta e patologie compatibili.

La capacità ricettiva è di massimo 20 ospiti, suddivisi in due nuclei di 10, di cui 2 posti per il Servizio di Pronta Accoglienza e Accoglienza Programmata.

RSA: Servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali che sociali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità di rimanere nel proprio domicilio o dell'inserimento in altra struttura per disabili.

Tipologia di utenza: Soggetti adulti con disabilità, caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente (persone con gravi problemi fisici o con pluridisabilità e gravi problemi comportamentali).

L'RSA prevede che la capacità ricettiva sia di minimo 20 ospiti, fino a un massimo di 40, comunque organizzati in nuclei di 20.

Il presente regolamento norma le regole di contribuzione per l'accesso alle seguenti strutture:

- Comunità Alloggio
- Comunità Residenziale per disabili in situazione di gravità
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

Art. 5 Livelli Essenziali di Assistenza

La ripartizione delle spese di gestione dei servizi residenziali viene effettuata sulla base dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Le spese di gestione vengono ripartite in quota sanitaria, che è a carico del bilancio sanitario dell'Azienda Ulss, e in quota sociale che viene corrisposta con le modalità definite dal presente Regolamento.

Con atto ricognitivo annuale dell'Azienda Ulss, vengono identificate per ciascuna tipologia di servizio residenziale e per ciascuna struttura la retta complessiva, la quota sanitaria, e la quota sociale.

Art. 6 Costituzione del fondo solidale

I Comuni facenti parte del territorio dell'Azienda Ulss n. 7 costituiscono un Fondo Solidale finalizzato all'integrazione del pagamento della quota sociale delle rette di inserimento delle persone disabili nelle strutture residenziali. Compete alla Conferenza dei Sindaci l'individuazione delle strutture per le quali è possibile accedere al Fondo. Il Fondo Solidale, quale fondo finanziario vincolato, per la sua natura di mutualità tra i Comuni, viene alimentato da tutti i Comuni del territorio dell'Azienda Ulss n. 7 in quota pro capite per abitante; la quota annuale viene determinata in via preventiva all'inizio di ciascun anno con atto della Conferenza dei Sindaci ed è vincolante per ciascuna Amministrazione.

Parte Seconda
ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 7 Retta delle Strutture Residenziali: Quota Sanitaria - Quota Sociale

La retta della struttura residenziale è così articolata:

- a) La quota sanitaria, così come stabilita dagli atti regionali, è posta a carico del bilancio sanitario dell'ULSS 7;
- b) La quota sociale è a carico dell'utente e/o del suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate così come definite dalla normativa vigente.

La Conferenza dei Sindaci identifica annualmente, nel documento applicativo, l'importo massimo di compartecipazione dell'utente.

Qualora i suddetti soggetti di cui al punto b) chiedano, per l'accesso alle strutture residenziali, di usufruire di condizioni economiche agevolate, il Comune di residenza, ai sensi dell'art.6, comma 4, L.328/2000, integra la retta anche utilizzando il Fondo Solidale con le modalità di cui al documento applicativo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; a tal fine l'utente o il suo legale rappresentante o l'amministratore di sostegno o un suo familiare presenterà apposita istanza al Comune di Residenza.

Art. 8 Partecipazione dell'utente, del suo nucleo familiare ed eventualmente delle altre persone civilmente obbligate agli alimenti al pagamento della retta per le strutture residenziali

1. Partecipazione dell'utente.

L'utente è tenuto a contribuire al pagamento della retta della struttura residenziale – quota sociale, così come stabilito nel documento applicativo - con il proprio reddito composto da: reddito personale + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato, anche esente IRPEF, compresi i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare)

Qualora l'utente o il suo legale rappresentante o amministratore di sostegno faccia richiesta al proprio Comune di residenza di usufruire di condizioni economiche agevolate, e sia in possesso di patrimonio mobiliare ed immobiliare, si provvederà a stipulare un accordo fra le parti che preveda una pianificazione di utilizzo delle suddette disponibilità economiche del richiedente previo ottenimento da parte del legale rappresentante o amministratore di sostegno delle autorizzazioni di legge.

Dalle entrate della persona viene decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 20% della pensione minima INPS prevista per i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, come definito nel successivo comma 2, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale.

2. Partecipazione del nucleo familiare dell'utente ed eventualmente del civilmente obbligati.

A. Qualora l'utente non fosse in grado di provvedere con le proprie disponibilità economiche alla copertura della quota sociale, su sua istanza o del suo legale rappresentante o amministratore di sostegno, il Comune di residenza provvederà alla valutazione dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare dell'utente e potrà chiedere l'eventuale disponibilità delle altre persone civilmente obbligate al suo sostentamento per verificare la possibilità di adeguata e concordata compartecipazione ai sensi dell'art. 433 c.c. e seguenti.

L'individuazione della quota per la retta a cui il nucleo familiare di convivenza ed eventualmente gli obbligati civili saranno chiamati a compartecipare verrà determinata richiedendo l'attestazione ISEE. La verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà tener conto del valore delle donazioni e trasferimenti di denaro e/o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei confronti di chiunque da parenti obbligati alla quota di "legittima" a favore dell'utente.

B. Per nucleo familiare dell'utente si intende il nucleo ristretto composto dai genitori e/o coniuge del disabile. Gli altri familiari eventualmente conviventi vanno ricompresi tra gli altri obbligati civili.

La partecipazione del nucleo familiare all'integrazione della retta viene richiesta qualora il valore dell'ISEE sia superiore al "minimo vitale". Il Minimo vitale viene individuato nell'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso. La verifica tiene conto del valore ISEE del nucleo familiare di convivenza dell'utente (escluso l'utente stesso) come definito dalle norme per il calcolo dell'ISEE alla data di presentazione della domanda di contributo.

Ai nuclei familiari con valore ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuta l'esenzione dalla contribuzione al pagamento della retta.

Il nucleo familiare con reddito superiore al minimo vitale contribuisce al pagamento della retta con un importo mensile pari al 20% della differenza fra reddito dato dal valore ISEE e minimo vitale, moltiplicato per il parametro variabile relativo al numero dei componenti del nucleo familiare considerato per il calcolo dell'ISEE, escluso l'utente, come risulta dalla seguente tabella:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti, escluso l'utente	Parametro
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57

Qualora i genitori risultino non conviventi gli ISEE personali vanno riparametrati con indice di 0,78.

La formula da utilizzare per il calcolo della eventuale partecipazione al costo della retta da parte nucleo familiare è la seguente

$$\frac{(\text{Valore ISEE} - \text{Minimo Vitale}) \times 0,20 (20\%)}{\text{Scala di equivalenza (vedi tabella)}}$$

C. Qualora vi siano altre persone civilmente obbligate in base agli articoli 433 del Codice Civile e successivi, l'Amministrazione Comunale di residenza della persona disabile potrà verificare l'eventuale disponibilità dei suddetti familiari a compartecipare al pagamento della retta sulla base del valore ISEE dei propri nuclei familiari di convivenza. L'importo massimo mensile sarà pari al 10% della differenza fra reddito dato dal valore ISEE ed il minimo vitale. La formula da utilizzare per il calcolo della partecipazione al costo della retta da parte degli obbligati civili è la seguente

$$\frac{(\text{Valore ISEE} - \text{Minimo Vitale}) \times 0,10 (10\%)}{\text{Scala di equivalenza (vedi tabella)}}$$

3. Ripartizione della retta.

Il Comune definisce la ripartizione della quota sociale della retta a seguito dell'istruttoria effettuata e sulla base del documento di applicazione di cui all'art. 3 del presente regolamento; la ripartizione della quota sociale coinvolgerà i seguenti soggetti:

- a) quota a carico dell'utente, art. 8, comma 1;
- b) quota a carico del nucleo familiare, art. 8, comma 2;
- c) eventuale quota a carico delle persone che sono civilmente obbligate al sostentamento dell'utente, art.8, comma 2;
- d) quota integrazione retta (a carico del Comune di residenza);
- e) quota del fondo solidale (quota sociale vincolata).

La quota relativa ai punti a) – b) – c) viene versata direttamente al Comune di residenza o all'ULSS 7, secondo quanto previsto all'art.13.

4. Revisione della compartecipazione

Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'aggiornamento della quota di compartecipazione dell'utente tenendo conto degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica al costo della vita.

Allo scadere dei tre anni dalla presentazione dell'istanza di compartecipazione al pagamento della retta, o, comunque, allorquando si verifichi una variazione significativa nella situazione reddituale e patrimoniale dell'utente o degli obbligati civili, conviventi o non conviventi, viene effettuata, su proposta dell'Amministrazione Comunale di riferimento, una revisione della quota di compartecipazione secondo le modalità di cui all'art. 5 del Documento Applicativo. Per variazione significativa, si intende l'aumento o la diminuzione di una fonte di reddito e/o di patrimonio che comporti una modifica delle quote di compartecipazione al pagamento della retta.

Art. 9 Procedimento per l'accesso alle strutture residenziali

Per l'accesso alle strutture residenziali l'utente o il suo legale rappresentante o l'amministratore di sostegno o un suo familiare deve presentare domanda all'ULSS n. 7 - Servizio Handicap Età Adulta, allegando la seguente documentazione:

- Certificazione di cui alla Legge 104/92 sulla situazione di handicap.

La domanda, per l'accesso alle strutture, verrà valutata dall'U.V.M.D., attivata dal Servizio Handicap Età Adulta, alla quale compete:

1. valutazione della richiesta e dell'idoneità all'accesso;
2. avvio delle competenze previste per la costruzione del progetto alla persona:
 - progetto assistenziale individualizzato a cura del servizio specialistico
 - eventuale verifica dell'iter di integrazione retta a cura dell'Amministrazione comunale di residenza.

Il procedimento per l'accesso avrà termine con l' UVM D nella quale viene stabilito quanto segue:

1. Definizione delle modalità di inserimento in struttura residenziale secondo il progetto individuale elaborato , previo accertamento di disponibilità di posti.
2. Definizione delle specifiche competenze economiche di ripartizione della retta su proposta dell'Amministrazione Comunale di residenza e in applicazione del vigente regolamento.

Art. 10 Criteri di priorità per entrare in struttura residenziale

In caso di lista d'attesa, l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) opererà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a. Livello di gravità della situazione personale.
- b. Carico assistenziale.
- c. Assenza o inadeguatezza, anche sotto il profilo economico, del nucleo familiare.

Art. 11 Procedimento per l'accesso al Fondo Solidale

Per l'accesso al Fondo Solidale da parte del Comune è necessario che l'utente:

- a. sia residente in uno dei Comuni dell'ULSS 7;
- b. abbia ottenuto l'idonea valutazione da parte dell'U.V.M.D.

Art. 12 Compiti dei diversi soggetti

I compiti di ciascun soggetto nel procedimento di accesso alle Strutture Residenziali sono così definiti.

A. Compete alle Amministrazioni Comunali:

1. la raccolta istanze di integrazione retta e relativa istruttoria;
2. la partecipazione all'U.V.M.D. con funzione decisionale;
3. il versamento all'ULSS della quota sociale vincolata di cui al precedente art. 6;
4. l'eventuale versamento all'ULSS, secondo quanto previsto all'art.13, dell'importo corrispondente alle quote di cui al precedente art. 8 - punto 3 lettere a), b), c), d).

B. Compete all'Azienda ULSS n°7:

1. Convocazione dell'U.V.M.D.;
2. l'ammissione in struttura residenziale ;
3. la corresponsione alla struttura residenziale della quota sanitaria ed eventuale quota sociale, come previsto dal presente regolamento;
4. il monitoraggio del progetto individualizzato.

C. Compete all'utente:

- 1 il versamento direttamente all'Ente gestore della struttura che lo ospita della quota sociale, qualora abbia la capacità economica di farvi fronte (art. 8 punto 1);
- 2 il versamento all'Amministrazione Comunale di riferimento o all'ULSS 7, in base a quanto stabilito dall'art.13 del presente regolamento, della quota spettante secondo le capacità economiche verificate;
- 3 la verifica del proprio progetto ed atti relativi.

Compete ai familiari ed ai civilmente obbligati:

- 1 la corresponsione al Comune o all'ULSS 7, in base a quanto previsto dall'art.13, dell'eventuale quota a proprio carico stabilita dal presente regolamento (art. 8).
- 2 la verifica del progetto individuale riferito alla persona richiedente (nel rispetto delle norme vigenti in termini di riservatezza) ed atti relativi.

Art. 13 Modalità pagamento retta

Il pagamento della retta all'Ente Gestore delle Strutture Residenziali avviene nei seguenti termini:

- a) la quota sanitaria viene pagata dall'ULSS n. 7;
- b) la quota sociale viene pagata secondo la seguente modalità:
 - b.1) l'utente con un reddito uguale o superiore all'importo della quota sociale della retta (art. 8 punto 1) corrisponde l'intero importo all'Ente Gestore;
 - b.2) in ogni altro caso, provvede al pagamento l'Azienda ULSS n. 7 introitando il contributo che sarà versato dal Comune di residenza, sulla base di apposita rendicontazione, relativo alle quote a), b), c), d), comma 3 del precedente art. 8 e attingendo al Fondo Solidale.

Il Comune di residenza del disabile può richiedere per iscritto alla Direzione dei Servizi Sociali dell'Ulss n. 7 di versare all'ULSS solo la quota ad esso spettante; in questo caso i soggetti di cui alle lettere a), b), c) art.8 comma 3 (utente, nucleo familiare, civilmente obbligati) verseranno gli importi di loro spettanza all'ULSS.

Qualora l'utente, il nucleo familiare, i civilmente obbligati non corrispondano la rispettiva quota dovuta, trascorsi 15 giorni dalla scadenza della nota di addebito, l'ULSS informa il Comune di residenza del disabile di tale inadempienza. Il Comune provvederà a corrispondere all'Azienda Ulss n. 7 la quota non versata fatta salva la possibilità di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti degli inadempienti.

Parte Terza **INDICAZIONI OPERATIVE**

Art. 14 Controllo e verifiche

Il controllo sul rispetto del presente regolamento compete ad una commissione composta da:

- 2 rappresentanti nominati dal Coordinamento delle Associazioni per l'handicap;
- 1 rappresentante nominato dalla Conferenza dei Sindaci;
- 1 rappresentante dell'ULSS n. 7;
- 1 rappresentante degli Enti Gestori della strutture residenziali del territorio della ULSS 7.

La commissione trasmette periodicamente le risultanze dell'attività svolta al Gruppo di Lavoro del Protocollo d'Intesa fra ULSS n. 7-Comuni-Coordinamento Associazioni per l'handicap.

Art. 15 Monitoraggio

Compete al Gruppo di Lavoro, di cui all'art. 14 comma 2, il monitoraggio del presente regolamento con il compito di trasmettere alla Conferenza dei Sindaci ed alla Direzione dei Servizi Sociali dell'ULSS 7 una relazione annuale.

Art. 16 Entrata in vigore

L'efficacia della disposizione del presente Regolamento resta comunque subordinata alla comunicazione, da parte dei competenti organi, della sua formale approvazione da tutti i Comuni appartenenti all'ULSS 7.

Documento Applicativo

Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'U.L.S.S. n. 7.

1 – Principi.

IL Documento Applicativo contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e puntuale gestione delle norme previste dal "Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'U.L.S.S. n. 7".

Compete alla Conferenza dei Sindaci e alla Direzione Generale dell'ULSS 7 approvare tale atto.

2 – Ambiti di applicazione.

Il presente documento determina l'applicazione del regolamento nelle strutture residenziali presenti nel territorio ULSS 7.

L'utilizzo del fondo solidale è garantito per le persone disabili che accedono alle seguenti strutture:

- Istituto Residenziale Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto;
- Comunità Alloggio Il Girasole di Orsago;
- Comunità Alloggio Casa Maria Adelaide di Vidor.

Si prevede l'utilizzo del Fondo Solidale per tutte le strutture residenziali (Comunità Alloggio, R.S.A.) in fase di realizzazione nel territorio dell'ULSS 7 così come previsto dal Piano di Zona 2003-2005.

La Conferenza dei Sindaci si impegna ad attivare tutte le iniziative volte alla permanenza nel territorio dell'ULSS 7 delle persone con disabilità ed al rientro delle persone che negli anni sono state inserite in strutture residenziali/istituti fuori ULSS.

3 - Ripartizione della retta per le Comunità Alloggio.

La retta complessiva delle Comunità Alloggio si ripartisce in:

- quota sanitaria: è data dalla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione Veneto (con riferimento ai LEA, circa il 30% della retta complessiva);
- quota sociale: è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota di rilievo sanitario (con riferimento ai LEA, circa il 70% della retta complessiva). La quota sociale è a carico dell'utente e/o del suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate così come definite dalla normativa vigente (art. 7, punto b) e art. 8).

Come previsto dall'art. 7, 2° comma, del Regolamento, qualora i soggetti preposti al pagamento della retta lo richiedano, il Comune di residenza integrerà la retta dell'utente/nucleo familiare/civilmente obbligati anche utilizzando il Fondo Solidale.

In questo caso la compartecipazione è così articolata:

- dato atto che la quota sociale è pari al 70% della retta complessiva, il Comune di residenza dell'utente interverrà fino ad una quota massima di "integrazione retta" pari al 40% dell'intera retta; qualora la somma della quota utente/nucleo familiare/civilmente obbligati e la quota massima "integrazione retta" del Comune non siano sufficienti a coprire la quota sociale, interverrà il Fondo Solidale fino ad una quota massima del 30% dell'intera retta.

Visto l'art. 8 del Regolamento, si precisa altresì:

- a) la quota sociale a carico dell'utente si ricava dalla sommatoria di tutti i suoi redditi, così come definito nell'art. 8 - punto 1 del Regolamento; dal totale dei redditi vanno detratte le spese personali, corrispondenti al 20% della pensione minima INPS;
- b) la quota sociale a carico degli obbligati civili conviventi e non conviventi si ricava applicando all'ISEE l'operazione matematica definita all'art. 8 - punto 2 del Regolamento.

In sede di U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), la quota sociale a carico dell'utente e degli obbligati civili conviventi e non conviventi è espressa con importi giornalieri.

Per l'anno 2006, preso atto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta dell'8 novembre 2005, si conferma che:

- la quota sociale massima giornaliera a carico utente/nucleo familiare/civilmente obbligati è di € 46,00.=;
- qualora la quota sociale della retta complessiva risultasse superiore a € 46,00.=, la differenza è posta a carico del Fondo Solidale.

4 - Ripartizione della retta per le RSA

La retta complessiva delle RSA si ripartisce in:

- quota sanitaria: è data dalla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione Veneto (con riferimento ai LEA, circa il 50% della retta complessiva);
- quota sociale: è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota di rilievo sanitario (con riferimento ai LEA, circa il 50% della retta complessiva). La quota sociale è a carico dell'utente e/o del suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate così come definite dalla normativa vigente (art. 7, punto b) e art. 8).

Come previsto dall'art. 7, 2° comma, del Regolamento, qualora i soggetti preposti al pagamento della retta lo richiedano, il Comune di Residenza integrerà la retta dell'utente/nucleo familiare/civilmente obbligati anche utilizzando il Fondo Solidale.

In questo caso la compartecipazione è così articolata:

- dato atto che la quota sociale è pari al 50% della retta complessiva, il Comune di residenza dell'utente interverrà fino ad una quota massima di "integrazione retta" pari al 30% dell'intera retta; qualora la somma della quota utente/nucleo familiare/civilmente obbligati e la quota massima "integrazione retta" del Comune non siano sufficienti a coprire la quota sociale, interverrà il Fondo Solidale fino ad una quota massima del 20% dell'intera retta.

Visto l'art. 8 del Regolamento, si precisa altresì:

- c) la quota sociale a carico dell'utente si ricava dalla sommatoria di tutti i suoi redditi, così come definito nell'art. 8 - punto 1 del Regolamento; dal totale dei redditi vanno detratte le spese personali, corrispondenti al 20% della pensione minima INPS;
- d) la quota sociale a carico degli obbligati civili conviventi e non conviventi si ricava applicando all'ISEE l'operazione matematica definita all'art. 8 - punto 2 del Regolamento.

In sede di U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), la quota sociale a carico dell'utente e degli obbligati civili conviventi e non conviventi è espressa con importi giornalieri.

Per l'anno 2006, preso atto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci della seduta dell'8 novembre 2005, si conferma che:

- la quota sociale massima giornaliera a carico utente/nucleo familiare/civilmente obbligati è di € 46,00.=;
- qualora la quota sociale della retta complessiva risultasse superiore a € 46,00.=, la differenza è posta a carico del Fondo Solidale.

5 – Revisione quota utente

La ripartizione della compartecipazione al pagamento della quota sociale viene aggiornata, con verifica in UVMD, nelle ipotesi di variazione significativa della situazione reddituale e patrimoniale cui all'art. 8, comma 4 del Regolamento.

6 – Competenze dell'ULSS 7

L'ULSS 7 prede atto di quanto stabilito in sede di U.V.M.D. e quanto comunicato dalle Amministrazioni Comunali.

Con riferimento all'art. 13, 1° comma punto b)-b.2), del Regolamento:

- provvede all'imputazione delle quote sociali al Comune di residenza e al Fondo Solidale;

Con riferimento all'art. 13, 2° comma, del Regolamento:

- provvede all'imputazione delle quote sociali al Comune di residenza e al Fondo Solidale;
- comunica mensilmente all'utente/nucleo familiare/civilmente obbligati la quota a carico;
- comunica al Comune di residenza, in sede di trasmissione dei documenti contabili della gestione "Servizi Sociali", l'importo a carico.

7 – Il Documento Applicativo è sottoposto annualmente alla conferma o modifica da parte della Conferenza dei Sindaci.

La Direzione Generale dell'ULSS 7 provvede a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Comunali sulle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci in merito alla conferma o modifica del Documento Applicativo.

Il presente "Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'Ulss 7 – Pieve di Soligo e documento applicativo. Adesione" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2007 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27.02.2007 al 14.03.2007 per 15 giorni consecutivi.

Lì, - 4 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Testa dott. Carmine

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2007 è divenuta esecutiva in data 10.03.2007.

Lì, - 4 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Testa dott. Carmine

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.02.2007 al 14.03.2007, ai sensi dell'art. 115 comma 4 dello Statuto Comunale, divenendo obbligatorio il 14/03/2007.

Lì, - 4 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Testa dott. Carmine